

Disegno di legge d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

“Reato di tortura”

A) La relazione illustrativa

E' noto che ben oltre trent'anni fa la Comunità Internazionale condannava l'utilizzo della tortura e di trattamenti inumani o degradanti ratificando la Convenzione delle Nazioni Unite di New York del 10.12.1984.

Nonostante tale Convenzione sia stata sottoscritta dal nostro Paese da oltre tre decenni, inspiegabilmente, in violazione dell'art. 4 della medesima Convenzione, il nostro sistema giuridico non prevede ancora il reato di tortura.

A nulla sono valsi plurimi disegni di legge presentati in tal senso (tra cui i disegni legge nn. 1596/09 e 4990/04), a volte approvati da una delle due Camere, altre volte semplicemente ignorate, né tanto meno le dichiarazioni programmatiche ritualmente rilasciate in ambiti internazionali dai vari esponenti politici via via susseguitesi, l'unico dato di fatto rilevante è che la tortura in Italia non è punita.

Lacuna legislativa che si scontra non solo con gli obblighi internazionali più volte assunti dai Governi italiani (oltre alla Convenzione di New York, si ricorda l'adesione alla Convenzione Onu 27.6.87 e alla Convenzione Europea del 26.11.87), ma anche ad obblighi di diritto interno volti alla tutela di valori di rango costituzionale (art. 13 Cost).

Si rende pertanto necessario introdurre il reato di tortura stabilendone gli elementi oggettivi e soggettivi conformemente all'interpretazione giurisprudenziale più volte fornita dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Ireland v. United Kingdom, 1978; Labita V. Italia, 2000; Idalov v. Russia, 2012, etc...).

La collocazione può essere all'art. 584bis c.p. Data la stretta attinenza e l'elevata probabilità statistica di un decesso a seguito di tortura.

B) Il testo del disegno di legge

Art. 1.

1. Dopo l'art. 584 del Codice Penale è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 584bis: Tortura. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque infligge intenzionalmente ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali al fine di ottenere da essa o da terza persona informazioni o confessioni, o al fine di punirla per atti commessi da essa o da terze persone, o al fine di intimidire essa o terze persone, o per qualsiasi altro fine, anche se rispondente ad un ordine ritenuto legittimo, viene punito con la reclusione da 4 a 15 anni e con una multa di € 20.000.

Chiunque compie atti potenzialmente idonei ad infliggere intenzionalmente ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali al fine di ottenere da essa o da terza persona informazioni o confessioni, o al fine di punirla per atti commessi da essa o da terze persone, o al fine di intimidire essa o terze persone, o per qualsiasi altro fine, anche se rispondente ad un ordine ritenuto legittimo, viene punito con la reclusione da 3 a 8 anni e con una multa di € 5.000.

Se le condotte sono poste in essere da Pubblici Ufficiali o da personale sanitario la pena è aumentata di un terzo

Se le condotte sono poste in essere con abuso di mezzi di contenzione la pena è aumentata sino al doppio.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.”

Art. 2

1. Dopo l'art. 25Duodecies del D.LGS. 231/01 è aggiunto il seguente articolo:

“Art 25 terdecies: in relazione al delitto di cui all'art.584bis c.p. Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote”.